

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 62-2407

Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006. Articolo 9 della L.R. 28/9/2012, n. 11 e s.m.i. Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi, in conto anno 2020, a sostegno della gestione associata delle funzioni comunali.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" stabilisce che la Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi di sostegno alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

lo Stato ha trasferito alla Regione Piemonte (di seguito Regione), in attuazione dell'intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006, la somma di €. 2.839.677,80 da destinare all'incentivazione, nell'anno 2020, della gestione associata di funzioni comunali delle Unioni di Comuni (di seguito Unioni); con determinazione n. 200 del 26/05/2020 si è proceduto all'accertamento e alla contestuale prenotazione della somma di €. 2.839.677,80, sul cap. 155426/2020 (movimento contabile n. 2020/5016);

specificato che la somma di € 2.839.677,80 trova copertura finanziaria nelle disponibilità di cui al movimento contabile n. 2020/5016 predisposto dai referenti della Direzione A1000A di cui alla determinazione n. 200/2020 del 26.05.2020 sopra citata;

dato atto che nel Bilancio regionale di previsione per l'anno 2020 sono disponibili €. 2.382.612,30 di fondi regionali destinabili all'incentivazione della gestione associata delle funzioni fondamentali comunali;

stabilito, con il presente provvedimento, di definire i criteri di incentivazione alla gestione associata delle funzioni comunali, determinandoli sulla base di punteggi parametrati in termini proporzionali rispetto al peso delle attività compiute, in tal modo svincolandoli dalla necessità di definire ad oggi l'esatto importo delle risorse disponibili, ma rendendoli applicabili qualunque sia la disponibilità delle risorse finanziarie a ciò destinate;

stabilito che i criteri determinati con il presente provvedimento debbano valere per tutti i contributi di incentivazione alla gestione associata in conto anno 2020, provenienti da fondi statali e regionali;

ritenuto necessario che i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi debbano consentire di:

- finanziare le Unioni inserite nell'ambito della Carta delle Forme associative del Piemonte,
- finanziare le Unioni che hanno svolto nell'anno 2020, per un periodo minimo di tre mesi, almeno due funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30/7/2010, n. 122, con esclusione delle funzioni "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi", "Catasto" e "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e in materia di servizi elettorali";
- assegnare un punteggio di 1.000 punti per spese di *start up* connesse alla fase di primo avviamento dell'Unione. Possono richiedere tale contributo soltanto le Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte nell'anno 2020;
- quantificare il contributo sommando i punteggi determinati in relazione al numero di Comuni facenti parte dell'Unione, attribuendo alle funzioni finanziabili diversi punteggi sulla base dei parametri riportati nella Tabella contenuta nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire per la funzione "Servizi sociali" due possibili punteggi per il contributo: la totalità del punteggio indicato in tabella qualora l'Unione sia titolare della funzione e la esercizi

direttamente, la metà del punteggio indicato in tabella qualora l'Unione sia titolare della funzione ma non la eserciti direttamente;

- stabilire che ogni funzione fondamentale debba essere svolta nella sua interezza e non scorporata. A tal proposito il legale rappresentante dell'Unione attesterà, nella compilazione della domanda, per ogni singola funzione, la totalità dello svolgimento;
- prevedere che, nel caso in cui l'Unione svolga in forma associata la funzione fondamentale solo per una parte dell'anno e/o solo per alcuni dei Comuni aderenti, il relativo punteggio sia rideterminato proporzionalmente;
- istruire le domande di contributo presentate nel rispetto delle modalità indicate nell'apposito Bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, in conformità ai criteri di cui alla presente Deliberazione;
- redigere, ai fini dell'assegnazione dei contributi, una graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto che sarà utilizzata per la suddivisione proporzionale delle risorse disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anno 2020, alla data di adozione del provvedimento di assegnazione;

dato atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento trovano copertura:

- sul capitolo 155426/2020, Missione 18, Programma 01, fino ad un massimo di €. 2.839.677,80 (nella fattispecie la somma di €. 2.839.677,80 trova copertura finanziaria nella disponibilità di cui al movimento contabile n. 2020/5016 di cui alla DD n. 200/2020 del 26.05.2020 sopra citata);;

- sul capitolo 15526/2020, Missione 18, Programma 01, fino ad un massimo di €. 2.382.612,30; del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, esercizio di Bilancio anno 2020, che presentano la necessaria disponibilità;

visto il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, acquisito, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11/2012, in data 23/11/2020;

vista l'Intesa Stato-Regioni rep. n. 936/2006;

vista la l.r. 28 settembre 2012 n.11 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali";

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto il D.Lgs. n. 118/2011: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate ;

viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

vista la Circolare della ragioneria centrale prot. n. 1331/A100A del 21.01.2020;

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte.";

vista la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020);

vista la l.r. n. 8 del 31 marzo 2020: "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020: "Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura

autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i.” di assegnazione di risorse economiche e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 28/9/2012 n. 11, i criteri per la concessione di contributi, in conto anno 2020, alle Unioni di Comuni (di seguito Unioni) inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella L. 30/7/2010 n. 122 e s.m.i. di cui all'allegato A del presente provvedimento, che di questo costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che tali criteri di incentivazione alla gestione associata delle funzioni comunali sono determinati sulla base di punteggi parametrati in termini proporzionali rispetto al peso delle attività compiute, in tal modo applicabili qualunque sia la disponibilità delle risorse finanziarie a ciò destinate;

di stabilire che la domanda di contributo sia presentata nel rispetto delle modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore regionale competente, in conformità ai criteri di cui alla presente deliberazione;

di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura:

- sul capitolo 155426/2020, Missione 18, Programma 01, fino ad un massimo di €. 2.839.677,80 (nella fattispecie la somma di €. 2.839.677,80 trova copertura finanziaria nella disponibilità di cui al movimento contabile n. 2020/5016 di cui alla DD n. 200/2020 del 26.05.2020 ;
 - sul capitolo 155261/2020, Missione 18, Programma 01, fino ad un massimo di €. 2.382.612,30;
- del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 esercizio di Bilancio anno 2020, che presentano la necessaria disponibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INCENTIVAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI PER UNIONI DI COMUNI INSERITE NELLA CARTA DELLE FORME ASSOCIATIVE IN CONTO ANNO 2020

1. FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono finalizzati e concessi, in via alternativa, per le spese sostenute dalle Unioni già avviate ovvero per le spese di start-up sostenute dalle Unioni in fase di primo avviamento e in particolare:

- spese impegnate nell'anno 2020 per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni;

ovvero

- spese di *start up* impegnate nell'anno 2020, connesse alla fase di primo avviamento delle Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte nell'anno 2020.

E' escluso il finanziamento delle seguenti funzioni:

- "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi" in considerazione della specialità della disciplina regionale vigente che individua particolari forme di gestione che non prevedono la possibilità di gestione diretta da parte delle Unioni;
- "Catasto" in quanto allo stato attuale il quadro normativo rende problematica la reale operatività delle Unioni nella gestione diretta, anche in relazione alla prevalenza delle competenze statali in materia;
- "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e in materia di servizi elettorali" in considerazione del quadro normativo che non prevede l'obbligatorietà dello svolgimento associato della funzione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (3.000 per i Comuni montani) e, in ogni caso, di note interpretative degli uffici ministeriali competenti che inibiscono la possibilità per l'Unione di essere soggetto destinatario di tale funzione.

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo deve essere utilizzato per qualsiasi spesa connessa allo svolgimento delle funzioni fondamentali o alla fase di primo avviamento (start-up), ad esclusione di quelle relative al pagamento degli organi istituzionali dell'Unione.

Il contributo non può essere utilizzato per la concessione di contributi, sovvenzioni e rimborso spese ai Comuni aderenti all'Unione o ad altri soggetti pubblici e/o a soggetti privati.

E' ammesso il trasferimento ad altri soggetti del contributo assegnato esclusivamente se finalizzato alla gestione associata delle funzioni finanziate in nome e per conto dell'Unione.

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte.

4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

L'accesso ai contributi è consentito alle Unioni di cui al precedente punto 3, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- A) Contributo per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali:
- svolgimento di almeno due delle funzioni fondamentali (conferite all'Unione da almeno due dei Comuni aderenti), con esclusione delle funzioni "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi", "Catasto" e "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e in materia di servizi elettorali";
 - svolgimento di ogni funzione fondamentale nella sua interezza e senza scorporare la stessa; a tale proposito il legale rappresentante dell'Unione attesterà, nella compilazione della domanda, per ogni singola funzione, la totalità dello svolgimento.

Ovvero

- B) Contributo per la fase di primo avviamento (start up):
- possono richiedere il contributo di start up le Unioni inserite nella Carta delle Forme Associative del Piemonte nell'anno 2020.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata nel rispetto delle modalità indicate nell'apposito Bando approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum, in conformità ai criteri di cui alla presente Deliberazione.

Alla domanda è allegata una sintetica relazione sull'attività svolta nell'ambito di ciascuna funzione, da compilarsi su apposito modello predisposto dagli uffici regionali.

6. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi con Determinazione del Responsabile del Settore nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022, alle Unioni che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal Bando.

Il termine per la conclusione del procedimento di assegnazione del contributo è fissato, in base alla D.G.R. n. 5-3489 del 20/6/2016, in 180 giorni dalla data di adozione della D.G.R. di individuazione dei criteri.

La concessione dei contributi avviene sulla base del punteggio conseguito in applicazione dei valori indicati nella tabella di cui al punto 7. Il contributo sarà determinato ripartendo proporzionalmente le risorse a disposizione sulla base del punteggio conseguito da ciascuna Unione.

La liquidazione sarà disposta a seguito della verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Per le Unioni che abbiano svolto nell'anno 2020 almeno due funzioni fondamentali il contributo è determinato sommando i punteggi corrispondenti alle funzioni svolte in relazione

- al numero di Comuni facenti parte dell'Unione
 - al periodo di svolgimento della funzione
 - al numero di Comuni per i quali è gestita la funzione,
- sulla base dei parametri riportati nella seguente Tabella, calcolati su base annua:

Tabella delle funzioni e dei punteggi

FUNZIONI	Punteggio intero per Unioni con 2÷3 Comuni	Punteggio intero per Unioni con 4÷8 Comuni	Punteggio intero per Unioni con 9 o più Comuni
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	3000	3500	4000
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale - Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	2000	2500	3000
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	1750	2250	2750
Polizia municipale e Polizia amministrativa locale	1500	2000	2500
Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	1250	1750	2250
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	1000	1500	2000
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	750	1250	1750
Servizi in materia statistica	250	750	1250

Qualora la funzione sia esercitata in forma associata dall'Unione per un numero di Comuni inferiore al numero dei Comuni componenti l'Unione, il punteggio intero sarà rideterminato secondo quanto segue:

- totalità del punteggio, qualora il numero dei Comuni coinvolti nella gestione associata della funzione sia superiore ai 3/4 dei Comuni componenti l'Unione;
- tre quarti del punteggio, qualora il numero dei Comuni coinvolti nella gestione associata della funzione sia superiore alla metà e fino ai 3/4 dei Comuni componenti l'Unione;
- metà del punteggio, qualora il numero dei Comuni coinvolti nella gestione associata della funzione sia superiore ad 1/4 e fino alla metà dei Comuni componenti l'Unione;
- un quarto del punteggio, qualora il numero dei Comuni coinvolti nella gestione associata della funzione sia uguale o inferiore ad 1/4 dei Comuni componenti l'Unione.

Per quanto riguarda la funzione "Servizi sociali" si prevedono due soglie di finanziamento: la totalità del punteggio formalizzato in tabella, qualora l'Unione sia titolare della funzione e la eserciti quale ente gestore, la metà del punteggio qualora l'Unione sia titolare della funzione ma non la eserciti direttamente, ferme restando le proporzioni di cui ai punti precedenti.

Ciascuna funzione deve essere svolta per un periodo minimo di tre mesi. Il punteggio è così determinato:

- punteggio intero, qualora la funzione sia svolta per un periodo non inferiore a nove mesi;

- tre quarti del punteggio, qualora la funzione sia svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e fino a otto mesi;
- metà del punteggio, qualora la funzione sia svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a cinque mesi.

Per quanto riguarda la funzione “Servizi sociali” sarà attribuita:

- la totalità del punteggio formalizzato in tabella, qualora l’Unione sia titolare della funzione e la eserciti quale Ente gestore;
- la metà del punteggio qualora l’Unione sia titolare della funzione ma non la eserciti direttamente, ferme restando le proporzioni di cui ai punti precedenti.

Per le Unioni in fase di primo avviamento il contributo di start-up è onnicomprensivo ed è determinato nella misura di 1.000 punti, fermo il rispetto delle condizioni previste al punto 4, lettera B) del presente bando.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’Unione beneficiaria di contributo per l’anno 2020 è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell’anno 2020, in coerenza con le finalità del finanziamento concesso, entro il termine perentorio previsto dal Bando.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto dal precedente punto 2.

La rendicontazione, a pena di revoca del contributo, deve essere effettuata esclusivamente mediante la compilazione del modello predisposto dagli uffici regionali competenti. Il modello è firmato dal legale rappresentante dell’Ente ed è sottoscritto dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile delle funzioni finanziate. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

L’Unione deve rendicontare tutte le funzioni finanziate e l’intero importo del contributo ottenuto.

Qualora l’Unione rendiconti una somma inferiore al contributo complessivo ottenuto o non rendiconti una o più funzioni finanziate, il contributo sarà liquidato decurtando la somma non rendicontata.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini tassativi previsti dal Bando si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.